



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 324 del 27/03/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

123) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ R. MORANDI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI MARCO MARIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 17/01/2024
(Gara: OTTAVIA – R. MORANDI A.S.D. del 14/01/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con rituale reclamo, trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società R. Morandi A.S.D. ha impugnato la squalifica per otto giornate di gara a carico del proprio allenatore Di Marco Mario, sostenendo che lo stesso non ha pronunciato alcuna frase irrispettosa né offensiva nei confronti dell'assistente di parte né, tantomeno, lo ha mai toccato.

Anche in fase di audizione innanzi alla scrivente Corte, la reclamante ribadiva tali dichiarazioni, asserendo altresì che il Di Marco abbia solo protestato nel tentativo di chiedere un calcio di rigore a favore della sua squadra.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Deve anzitutto precisarsi che l'art. 36 CGS è stato oggetto di riforma con la novella del 20 aprile 2023, che ha comportato l'aumento di tutte le sanzioni minime ivi indicate, che risultano, pertanto, raddoppiate rispetto al dettato normativo previgente.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. b)

come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: ... b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Pertanto, letto quanto riportato nel referto di gara, risulta più che corretta la quantificazione della sanzione comminata al Di Marco dal Giudice di primo grado, non riscontrando altresì elementi utili ad una eventuale riduzione della stessa.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

163) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.62 LND DEL 15/02/2024 (Gara: DUEPIGRECOROMA – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 11/02/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Roma Team Sport Queen ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico l'ammenda di € 400,00.

La reclamante deduce che le espressioni di discriminazione razziale addebitate ai suoi sostenitori, inviate all'Arbitro ed a un calciatore della squadra avversaria, non sarebbero provenute da suoi sostenitori.

In particolare, rileva come sugli spalti fossero presenti non più di cinque o sei persone riconducibili alla società rappresentate dagli stessi accompagnatori dei propri calciatori.

Aggiunge che la tribuna non era divisa in settori ed esclude che i propri sostenitori fossero altrimenti identificabili in quanto non indossavano tute sociali né recavano vessilli od altre insegne della società, infine l'andamento della gara non giustificava proteste da parte di propri sostenitori in quanto era stata quasi sempre in vantaggio ed aveva vinto la partita.

La Corte, dopo aver sentito la reclamante in audizione richiesta, disponeva la convocazione del direttore di gara per chiarimenti.

L'Arbitro confermava integralmente il suo referto, precisando di essere certo dell'appartenenza alla reclamante dei sostenitori presenti in tribuna che si erano resi protagonisti di insulti nei suoi confronti di chiaro contenuto di discriminazione razziale.

Infatti questi deprecabili episodi si erano verificati in alcune circostanze, sempre dopo che aveva assunto decisioni tecniche sfavorevoli nei confronti della squadra della Roma Team Sport Queen.

Riguardo agli insulti sempre di contenuto discriminatorio rivolti ad un calciatore della squadra di casa, era certo della loro provenienza in quanto lanciati da alcune persone che erano attaccate alla rete di recinzione dal campo di gioco ed a poca distanza da lui stesso.

Ciò detto il reclamo si è rivelato infondato in quanto i fatti ascritti sono stati pienamente provati, sono rilevanti dal punto di vista disciplinare e di particolare gravità in quanto totalmente gratuiti, visto anche l'andamento della gara e la sua conclusione favorevole alla reclamante.

La decisione impugnata non merita, quindi, alcuna revisione e va integralmente confermata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

174) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OMNIA CECCANO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.111 C5 DEL 22/02/2024

(Gara: LAUNDROMAT GAETA FUTSAL – OMNIA CECCANO ACADEMY del 21/01/2024 – Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Omnia Ceccano Accademy ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva applicato nei suoi confronti la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda a seguito del mancato svolgimento della gara in epigrafe.

Il Giudice di prime cure aveva constatato nella sua decisione che la gara in questione non era stata pubblicata per la mancata presentazione della squadra della reclamante ed aveva quindi provveduto in conformità.

L'appellante eccepiva che in realtà con Comunicato Ufficiale n. 55 del 12-12-2023 era stato disposto che tutte le gare interne della società Laundromat Gaeta Futsal venissero disputate alle ore 10 della domenica, ma il Comunicato Ufficiale n. 69 del 9-1-2024 aveva pubblicato il programma gare della 11^a giornata di andata nel quale la gara in questione era fissata per il 19-1-2024 ore 21,00.

La società aveva quindi osservato quanto portato dal programma gare ufficiale e si era recata presso l'impianto sportivo fissato in tale data ed orario non trovandovi alcuno.

Chiedeva quindi l'annullamento delle sanzioni irrogate e di disputare la gara.

Nei termini ha inviato proprie controdeduzioni la società Laundromat Gaeta Futsal che ha preliminarmente eccepito che il reclamo non era stato preceduto dall'invio del preannuncio nei termini e doveva quindi essere dichiarato inammissibile.

Nel merito ha dedotto che erano intercorsi colloqui telefonici e di messaggistica WA tra i dirigenti delle squadre sullo spostamento della gara in questione e che la società reclamante era ben a conoscenza dell'effettiva data ed orario di disputa della gara.

Il reclamo è fondato.

Innanzitutto, va rilevato come il reclamo sia stato inoltrato, completo di motivazioni, entro due giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale che portava le decisioni impuginate.

In tal caso l'atto assolve anche alla funzione di preannuncio contenendo sia per la Corte che per la società reclamata tutte le componenti richieste sia per l'uno che per l'altro atto.

Sarebbe altrimenti assolutamente ridondante ed inutile che contemporaneamente la società reclamante inoltri un altro ed autonomo atto che contenga il preannuncio di un reclamo che contestualmente spedisca con atto separato.

Sulla questione la Corte si è già pronunciata con conformi motivazioni e decisioni decidendo per la procedibilità dell'appello.

Nel merito va osservato che le disposizioni amministrative contenute nel Comunicato Ufficiale sono vigenti e valide sino a difforme deliberato pubblicato su di un Comunicato Ufficiale successivo.

È ben vero che, con un primo comunicato, era stato comunicato lo spostamento di tutte le gare interne della società ospitante in un giorno ed orario determinato, ma è altrettanto vero che, con comunicazione contenuta in successivo comunicato, la gara in questione era stata programmata in un giorno della settimana ed in orario diversi.

Senza una successiva comunicazione, proveniente dalla Delegazione Provinciale, contenuta in un comunicato ufficiale ovvero in un atto urgente recettizio, pec o telegramma, l'orario e la gara di effettuazione sono quelle contenute nel programma gare ufficiale allegato al comunicato ufficiale 69.

Quindi nella data del 21-1-2024 non si poteva pretendere la presenza della squadra della reclamante che, unitamente alla squadra ospitante ed al direttore di gara avrebbero dovuto essere presenti il 19-1-2024 alle ore 21,00 come riportato nel programma gare ufficiale.

La decisione impugnata va quindi totalmente annullata e va disposta l'effettuazione della gara da programarsi dalla Delegazione Provinciale di Roma.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando le decisioni impuginate e, per l'effetto, di ordinare la disputa della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

179) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI CORPO JONOTHAN E BONINSEGNA GIANLUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – SANPOLESE 1961 del 25/02/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Sanpolese 1961 ha appellato la delibera del competente Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per cinque gare effettive ai propri calciatori Di Corpo e Boninsegna.

Deduce la reclamante che il calciatore Di Corpo, a seguito di un parapiglia creatosi tra calciatori delle due squadre, aveva rivolto all'Arbitro espressione al massimo irriguardosa, ma non minacciosa ed ingiuriosa, mentre il calciatore Boninsegna, espulso per doppia ammonizione, aveva manifestato un'espressione al più irriguardosa.

In entrambi i casi, lamenta la reclamante, la squalifica appare eccessiva in quanto ben superiore al minimo edittale previsto il comma 1 lettera a) dell'articolo 36 CGS.

Il reclamo è parzialmente fondato solo per quanto attiene al calciatore Di Corpo.

Va precisato preliminarmente che la reclamante pare ancorata alla vecchia formulazione dell'articolo 36 del CGS che prevedeva sanzioni dimezzate rispetto a quelle attuali.

Ora le espressioni ingiuriose, minacciose e irriguardose nei confronti dell'Arbitro sono punite con il minimo edittale di quattro giornate e, nella specie, per quanto attiene al calciatore Boninsegna tale sanzione va aggravata in quanto lo stesso era stato espulso per doppia ammonizione; la sanzione di cinque giornate è quindi congrua.

Per quanto attiene invece al Di Corpo può essere ridimensionata nel minimo edittale di quattro giornate in quanto i fatti addebitati si sono svolti in unico e brevissimo contesto che non giustifica un aggravamento non sussistendo continuazione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Corpo Jonathan a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

183) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUANCIOLI BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 28/02/2024

(Gara: CITTA DI ZAGAROLO – POLISPORTIVA CIAMPINO del 24/02/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Polisportiva Ciampino ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del proprio calciatore Guancioli Bruno, chiedendo una riduzione della sanzione, alla luce del comportamento tenuto dal calciatore, e del fatto che lo stesso non rivolgeva alcuna espressioni aggressiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara, né tantomeno è stato allontanato dai suoi compagni al momento dell'espulsione, ma ha anzi abbandonato il terreno di gioco senza problemi.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Egli, infatti, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, per somma di ammonizioni, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacciose.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"; a queste si aggiunga una gara per l'espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

188) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LACALAMITA FILIPPO FELICE FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.98 SGS DEL 21/02/2024 (Gara: RACING ARDEA F.C. SRL – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 17/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con rituale reclamo, la società Gruppo Sportivo Italiano ha impugnato la squalifica sino al 30.6.2024 a carico dell'allenatore Filippo Felice Lacalamita, sostenendo che lo stesso era entrato sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato e che aveva lanciato la borraccia al suo tesserato, negando di aver rivolto espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro. Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, entrava in campo privo di autorizzazione proferendo molteplici ingiurie nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso. Lanciava una borraccia, ritardava l'uscita dal campo da gioco e reiterava poi gli insulti nei confronti dell'arbitro. Bisogna innanzi tutto rilevare che il lancio della borraccia non era in grado di arrecare danno all'arbitro, in quanto essa era direzionata verso un calciatore che si frapponeva tra il sig. Lacalamita e il direttore di gara, e che dal referto emerge che non vi è mai stato contatto fisico tra questi e l'arbitro stesso. La condotta deve pertanto essere qualificata nell'ambito di quella sanzionata dall'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S., seppur connotata da una intensa gravità. A riguardo detta disposizione prescrive che "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara". L'allenatore della reclamante, infatti, compiva una pluralità di azioni nei confronti del direttore di gara all'interno di un unico contesto e reiterava le ingiurie anche al di fuori del terreno di gioco. A riguardo, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, andrà anche applicata l'aggravante di aver tenuto tali condotte davanti a calciatori del settore giovanile. In ciò il tecnico Filippo Felice Lacalamita ha contravenuto ai principi sportivi che impongono all'allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio. Tutto ciò considerato, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare comunque eccessiva, attesa l'assenza di contatto fisico e la maggior afflittività della squalifica a tempo rispetto a quella a giornate, e pertanto la squalifica andrà ridotta sino al 30.4.2024. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Lacalamita Filippo Felice al 30/04/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

192) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TANI SIMONE PER 6 GARE E DEI CALCIATORI LANGIOTTI MARCO E PALOMBI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024
(Gara: VILLA ADRIANA – FIUMICINO S.C. 1926 del 25/02/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Villa Adriana ha impugnato le decisioni del competente giudice sportivo in merito alla gara in epigrafe con le quali era stata comminata la squalifica per sei gare a carico del calciatore Tani Simone, per quattro gare a carico dei calciatori Langiotti Marco e Palombi Daniele e l'ammenda di euro 200,00.

La reclamante, a sostegno del suo atto, deduce che la terna arbitrale avrebbe tenuto un atteggiamento persecutorio nei confronti della propria squadra ed il direttore di gara avrebbe in più occasioni apostrofato i calciatori con frasi irridenti per la posizione in classifica della squadra.

Per quanto attiene ai fatti specifici addebitati ai calciatori sanzionati nega che gli stessi si siano rivolti a componenti della terna arbitrale con parole ingiuriose od atteggiamenti minacciosi e rileva come potrebbero essersi verificati degli errori nella individuazione delle persone in quanto quasi tutti i calciatori, al termine della gara, avevano già svestito la maglia di gioco.

Nella richiesta audizione la società ed i calciatori squalificati hanno ribadito con forza le loro giustificazioni.

Le deduzioni a difesa non valgono però a smentire i fatti descritti nel referto in maniera, ampia, circostanziata e complessivamente concorde da Arbitro ed assistenti.

Per quanto attiene alla misura delle sanzioni va detto che quella comminata al calciatore Tani può essere lievemente ridimensionata in ragione della complessiva natura dei fatti e della loro minima durata temporale, mentre per gli altri due calciatori ci si trova nel minimo edittale senza che possano ravvedersi attenuanti, né generiche né specifiche.

L'ammenda infine va confermata per il concorso di cause che l'hanno determinata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tani Simone a 5 gare, confermando altresì nel resto la decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

195) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARUANA JACOPO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024

(Gara: CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza)

196) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABI MASSIMO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024

(Gara: CITIZEN ACADEMY – PESCATORI OSTIA del 3/03/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con distinti reclami, la società Pescatori Ostia ha impugnato le sanzioni a carico dei propri calciatori Jacopo Caruana e Massimo Fabi, sostenendo che il primo non avesse mai ingiuriato l'arbitro e che comunque le condotte tenute da i propri tesserati erano incluse in un parapiglia originato da un calciatore avversario.

Chiedeva, quindi, una riduzione della sanzione per entrambi.

Riuniti i procedimenti per manifesta connessione oggettiva, preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritte le condotte dei calciatori della reclamante.

Il sig. Fabi, infatti teneva una grave condotta violenta verso un calciatore dell'altra squadra mentre il sig. Caruana effettuava un gesto di violenza nei confronti di un avversario e teneva anche un comportamento lievemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della sanzione nei confronti del calciatore Fabi, mentre l'entità della squalifica a carico del sig. Caruana deve essere ridotta in considerazione del comportamento effettivamente tenuto e sopra illustrato.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Caruana Jacopo a 4 gare, confermando altresì nel resto la decisione impugnata.

Il contributo per Caruana Jacopo va restituito.

Il contributo per Fabi Massimo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 27 marzo 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli